



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/30/SR11/C7

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE QUADRO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE PISCINE

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 11) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Il documento proposto dalle Regioni e dalle Province autonome intende rafforzare la tutela della salute pubblica per tutti gli utenti di strutture natatorie pubbliche e/o aperte al pubblico, come da articolo 1 comma 4, prevedendo l'adeguamento tecnico normativo non solo per le nuove strutture, bensì anche per tutte le esistenti evitando di creare disuguaglianze nella tutela della salute. Escludere le piscine di titolarità o gestite da società o associazioni sportive dilettantistiche o direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, vorrebbe dire escludere dall'attività di vigilanza e controllo igienico sanitario tutti quegli impianti natatori messi a disposizione dell'utenza. Appare, con la presente, altresì, importante attenzionare la costituzionalità di ruoli, competenze e ambiti di intervento: le piscine domestiche non si ravvedono come contemplabili nel Disegno di legge in questione, pur condividendo l'importanza di migliorare la comunicazione di prevenzione del rischio annegamento.

Si evidenziano per punti le principali criticità da attenzionare:

- Il proposto Disegno di Legge nello specifico, all'art. 2, comma 1, lett. q), definisce «*controlli esterni*»: “*le attività svolte, ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti*”. L'art. 20 è parte integrante del Capo III “Piscine di categoria A”, ovvero destinate ad utenza pubblica, ma il controllo esterno è disposto anche dall'art. 25 del successivo Capo IV “Piscine di categoria B”, a voler significare che pure le piscine domestiche sono controllate dalle ASL.

Tale estensione dei controlli esterni confligge con il **potere di accesso delle ASL ai soli luoghi di lavoro** secondo quanto disposto dall'**art. 21 della legge 833/1978** istitutiva del Servizio sanitario nazionale. L'accesso a proprietà private configurerebbe la “violazione di domicilio” di cui all'art. 614 c.p., non potendo farsi rientrare tra i “*compiti rientranti nella generale competenza istituzionale delle aziende sanitarie...*”.

- Il proposto Disegno di Legge reca inoltre disposizioni incoerenti con l'impianto complessivo e la ratio del d.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro generando difficoltà interpretative ed applicative.

L'art. 9 dispone che il "gestore della piscina", definito come "il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata", *"effettua la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e redige il documento valutazione dei rischi (DVR) in cui sono analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina."*

A norma del d.lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro per la tutela dei lavoratori e anche dei terzi che si trovano all'interno dei luoghi di lavoro. Ne deriva che una piscina destinata a un'utenza pubblica, in quanto luogo di lavoro, già è sottoposta ad obblighi di tutela che includono la protezione oltre che dei lavoratori, anche dei frequentatori/bagnanti/terzi.

Questo non avviene attualmente nel caso di piscine private in quanto non sono luoghi di lavoro.

In tal modo si introducono obblighi di tutela in capo a privati cittadini nei confronti dei frequentatori di piscine che non sono luogo di lavoro né si tiene conto di quanto previsto dell'art. 21 d.lgs. 81/2008 a proposito di imprese familiari e lavoratori autonomi.

- L'art. 9 del ddl obbliga, altresì, il gestore alla valutazione dei rischi con riferimento *"a) alla descrizione e alle caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'areazione dei locali; b) alle principali tipologie di impianti di trattamento; ... d) alle caratteristiche delle differenti tipologie impiantistiche ..."*

In difformità al d.lgs. 81/2008 in tema di "macchine ed impianti", non si tiene conto della responsabilità di progettisti (art. 22 comma 1. *I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.*), fabbricanti e fornitori (art. 23 comma 1. *Sono vietati la fabbricazione, la vendita, ... di attrezzature di lavoro ... ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*) ed installatori (art. 24 comma 1. *Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.*).

Si evidenzia, infatti, che la piscina è realizzata da un'impresa esecutrice che realizza scavi e installa impianti secondo puntuale progetto che peraltro è sottoposto a titolo abilitativo presentato al Comune sotto la responsabilità di un direttore lavori. Le responsabilità di questi soggetti ricadono, secondo il ddl, sul "gestore della piscina" che sia un datore di lavoro o un privato cittadino.

Ancora, il d.lgs. 81/2008 definisce a sostegno degli obblighi in capo ai diversi soggetti percorsi di formazione. Il recente Accordo Conferenza Stato-Regioni 59/2025 ha previsto percorsi formativi anche per il datore di lavoro che deve valutare i rischi. Il nuovo ddl, al contrario, non richiede alcuna formazione per la valutazione dei rischi, di fatto lasciando i “gestori della piscina” ove non datori di lavoro in balia di **ipotetici nuovi “consulenti”**.

- Il proposto Disegno di Legge all’art. 32, dispone che l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte delle ASL, in caso di violazione cui sia possibile porre rimedio, sia preceduto da **diffida amministrativa**, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall’**art. 6 del d.lgs. 103/2024** (Semplificazione dei controlli sulle attività economiche), di seguito riportato, che **esclude l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

“Art. 6 Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

*1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. **L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.**”*

- Il proposto Disegno di Legge **non interviene sul rischio di annegamento in piscina per intrappolamento negli organi di aspirazione**

Il ddl non riporta i contenuti già condivisi dalle Regioni nel documento “Disciplina nazionale igienico-sanitaria delle piscine” e trasmessi a suo tempo al Ministero della Salute. In particolare, non interviene sul rischio di annegamento per intrappolamento negli organi di aspirazione, all’origine di numerosi eventi, che può essere contrastato con l’adozione di requisiti impiantistici e tecnologici: la barriera o copertura di protezione invalicabile o copertura di sicurezza portante è rimossa in occasione dell’attività natatoria lasciando libera esposizione al rischio di intrappolamento.

- Il proposto Disegno di Legge non crea un quadro organico ed esaustivo della materia. In particolare, il ddl rimette in numerosi passaggi a requisiti definiti dalle Regioni e PPA; il che contrasta con l’esigenza di avere un quadro organico ed esaustivo della materia. In questo modo si compromette la possibilità di disporre di un impianto normativo unico.
- Il proposto Disegno di Legge **sostiene che “... dall’attuazione della disposizione (sui controlli affidati alle aziende sanitarie) non discendono nuovi o maggiori oneri a carico**

della finanza pubblica, potendo le aziende medesime provvedervi a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente...”.

Il nuovo regime di controlli qualora esteso alle piscine private – **ferma restando l'impossibilità di accedere alla proprietà privata** – non sarebbe né fattibile, né sostenibile da parte delle ASL, ovvero dall'attuale dotazione organica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. La carenza di risorse umane e strumentali delle ASL è ormai evidente e nota al Ministero della Salute. Inoltre, si rileva che il costo delle analisi delle acque di piscine di proprietà privata per la verifica dei requisiti FISICI E CHIMICO-FISICI, CHIMICI, MICROBIOLOGICI ricadrebbe, a norma della proposta voluta dalla Protezione Civile, sulla ASL sottraendo risorse economiche al presidio delle piscine pubbliche che, al contrario, hanno priorità di rischio e sono previste dai LEA. **Ciò comporterebbe inoltre l'impossibilità di adempiere agli altri LEA della prevenzione riguardanti tutti i temi compresi in essi per la tutela della salute pubblica e della collettività.**

Si elencano di seguito ulteriori specifiche criticità osservate per il proposto Disegno di Legge

1. non si rinviene la definizione di “acqua dolce ad uso natatorio ricreativo” di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) si intende acqua di fiume o di lago già classificata come balneabile?
2. non si rinvencono altresì norme specifiche che disciplinino le piscine di titolarità o gestite da società o associazioni sportive dilettantistiche. In assenza di disciplina, l'esclusione delle piscine gestite da associazioni sportive dilettantistiche non avrebbe logica né risulterebbe equa a fronte dell'inclusione delle piscine domestiche
3. la legge 323/2000 riguardante il riordino del settore termale non contiene alcuna indicazione sulle piscine termali; la disciplina non può pertanto ritenersi tendenzialmente completa
4. Il ddl definisce la “vasca di piscina temporanea” (art. 2, lett. c)) e la classifica ad uso A2.6 solo se destinata a “uso associativo” (art. 3, c. 4); non è tuttavia delineato un regime tecnico-gestionale per le altre piscine temporanee, ivi comprese quelle usate in campi estivi, in fiere, mostre, manifestazioni, a scopo promozionale, dimostrativo o formativo di carattere non associativo.
5. Le definizioni dei soggetti risultano distribuite in articoli diversi: l’art. 2 contiene le definizioni di *bagnanti, frequentatori e gestore della piscina*, mentre gli artt. 12 e seguenti individuano ulteriori soggetti responsabili (es. responsabile della piscina, addetti, figure gestionali). Per chiarezza sistematica, si ritiene opportuno che l’art. 2 contenga, almeno in prima elencazione, tutte le definizioni delle figure e dei soggetti richiamati dalle norme.
6. Si ravvisa, inoltre, una non chiara distinzione di ruoli fra gestore della piscina, responsabile della piscina e responsabile della sicurezza dei bagnanti.
7. Per come è formulato l’art.3, comma 4, punto A”.5 anche piscine a servizio di due sole unità abitative ricadrebbero nella categoria A2 (anziché B).
8. L’art. 3, c. 6 distingue le piscine domestiche B1 (uso esclusivo e personale dei proprietari) e B2 (pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o in comodato) senza considerare le fattispecie miste o di locazione/comodato occasionale (es. utilizzi sporadici,

locazioni brevi), generando incertezza classificatoria tra B1 e B2 quando l'uso esclusivo coesiste con locazioni occasionali a terzi. Si rende necessario chiarire il criterio prevalente per l'inquadramento, al fine di evitare ambiguità e oscillazioni di categoria.

9. L'art. 11 demanda a Regioni e Province autonome la definizione del numero massimo di frequentatori (c. 1) e del numero massimo di bagnanti (c. 2) attraverso parametri tecnici propri. Tale impostazione rischia di determinare marcata disomogeneità territoriale e di sovrapporsi a una disciplina nazionale già esistente per le piscine, poiché l'art. 14 del D.M. 18 marzo 1996 stabilisce una densità di affollamento pari a 2 m² di specchio d'acqua per ogni bagnante. In assenza di un esplicito coordinamento, il rinvio generalizzato alle normative regionali può condurre a criteri non uniformi e potenzialmente difformi rispetto allo standard nazionale vigente.
10. L'art. 16 richiede al responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione una "specificata competenza tecnica" (c. 1) e prevede che la conduzione degli impianti sia assicurata da un dipendente presente in piscina (c. 2), senza imporre un attestato di qualificazione professionale; al contrario, il comma 3 prescrive l'attestato di qualificazione solo in caso di delega a un professionista esterno. Ne consegue un disallineamento del requisito minimo di qualificazione tra personale interno ed esterno, con incertezza sui titoli di formazione necessari per svolgere gli stessi compiti in assenza di delega.
11. L'art. 23, c. 3 impone, per le piscine di categoria B, la dotazione di almeno un dispositivo di protezione (barriera di protezione invalicabile o copertura di sicurezza portante). La prescrizione appare eccessivamente onerosa e non proporzionata al rischio tipico delle piscine domestiche, in particolare per vasche di piccole dimensioni, stagionali o fuori terra. Permangono, inoltre, indeterminatezze riguardo alle modalità applicative tecniche.

In ragione delle considerazioni sopra svolte, rammentando che l'attività di vigilanza e controllo igienico sanitaria agli impianti natatori pubblici e/o accessibili al pubblico si configura per le ASL come adempimento LEA, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le osservazioni e proposte di modifica evidenziate nel testo allegato, già presentate in sede di istruttoria tecnica del provvedimento.

La Provincia autonoma di Bolzano chiede che le piscine delle strutture ricettive extra-alberghiere dotate di CIN siano soggette alle medesime norme previste per le strutture ricettive tradizionali, così da evitare disparità concorrenziali e assicurare standard di sicurezza uniformi per tutti gli utenti.

Roma, 17 marzo 2026

LEGGE QUADRO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE PISCINE

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge definisce e classifica le varie tipologie di piscine nonché individua i requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali, i controlli e le sanzioni applicabili per tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori. È in ogni caso fatta salva la normativa di settore in materia di controlli, requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali ove assicurati un livello di protezione maggiore rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

2. La presente legge persegue le finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle piscine nel rispetto delle normative europee e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo uniformità di tutela sul territorio nazionale.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottano gli interventi necessari per il perseguimento delle finalità della presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano alle piscine classificate al Capo III Piscine di categoria A, ad esclusione delle piscine di categoria C (piscine termali), fatti salvi il rispetto dei requisiti dell'acqua in vasca previsti dall'allegato 1 e per la presenza dell'assistente ai bagnanti quando l'uso della vasca sia ludico-ricreativo. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le piscine termali o alimentate con acque termali per le quali si rimanda alle disposizioni vigenti.

~~La presente legge non trova applicazione alle piscine termali o alimentate con acque termali nonché alle piscine di titolarità o gestite da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, o direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, o direttamente dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) o dalla società Sport e salute S.p.a, per le quali continuano ad operare le disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzo promiscuo per finalità sportive, ricreative o termali.~~

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piscina: complesso attrezzato coperto, scoperto o misto, costituito da una o più vasche artificiali riempite d'acqua, attrezzate per la balneazione, utilizzato per attività ricreative, formative,

sportive e riabilitative, dotato di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari ed accessori eventualmente necessari;

b) piscina naturale: bacino artificiale all'aperto di acqua superficiale di dimensioni inferiori a 1,5 ettari, avente le caratteristiche definite all'articolo 3 dell'allegato 1 alla presente legge, destinato ad attività ricreative di balneazione, dove la qualità dell'acqua è costantemente garantita attraverso sistemi naturali biologici e/o meccanici;

c) vasca di piscina temporanea: vasca ad uso temporaneo o stagionale, di regola installata fuori terra con strutture autoportanti in ambienti non normalmente strutturati per l'attività di piscina, ivi comprese quelle usate in campi estivi, in fiere, mostre, manifestazioni, a scopo promozionale, dimostrativo o formativo;

d) vasca di piscina ad usi speciali di cura o di riabilitazione: vasca eventualmente dotata di attrezzature specifiche, collocata all'interno di una struttura di cura o di riabilitazione e provvista di specifici requisiti morfologici e funzionali per l'esercizio di attività riabilitative, rieducative e curative sotto un controllo sanitario specialistico;

e) vasca di piscina domestica: vasca che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere c) e d) del presente comma, di pertinenza di abitazioni private non facente parti di condomini secondo quanto previsto dal **codice civile**, destinate ad uso personale;

f) idromassaggio: sistema idraulico che, tramite getti di aria/acqua a pressione, produce una forma di massaggio su chi è immerso in vasca;

g) acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo: acqua di origine sotterranea la cui qualità è tale da non compromettere la salute dei bagnanti **perché idonea al consumo umano**;

h) area per il pubblico: spazio accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;

i) area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari: spazio percorribile solo a piedi nudi, delimitato da barriera di protezione, accessibile attraverso un passaggio obbligato dopo la bonifica igienico-sanitaria, la cui pavimentazione possiede caratteristiche antiscivolo e rispondenti ad esigenze di facile pulizia, sanificazione e disinfezione. In tale definizione sono comprese le vasche e le collegate aree perimetrali con analoghe caratteristiche;

l) bagnanti: fruitori della vasca e delle aree immediatamente perimetrali;

m) frequentatori: utenti presenti nel complesso attrezzato con piscina, che fruiscono dei soli servizi del complesso senza accedere alla vasca e alle aree immediatamente perimetrali;

n) gestore della piscina: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata;

o) controlli: le attività tese a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge a tutela della salute e della sicurezza di bagnanti e dei frequentatori;

p) controlli interni: le attività svolte, ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, dal gestore della piscina, a cui spetta la responsabilità della tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori della struttura;

q) in controlli esterni: le attività svolte, ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

CAPO II

Classificazione delle piscine e tipologie di acque

ART. 3

(Classificazione in base alla destinazione d'uso)

1. Le piscine si distinguono, in base alla destinazione d'uso, nelle seguenti categorie:
 - A-piscine destinate ad un'utenza pubblica;
 - B-piscine domestiche;
 - C-piscine all'interno di una struttura di cura e di riabilitazione, limitatamente al campo di applicazione
2. Le piscine di cui alla categoria A del comma 1 si distinguono nei seguenti tipi:
 - A1 – piscine pubbliche e ricreative;
 - A2 – piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle di tipo A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente;
 - A3 - piscine destinate ad utilizzi speciali.
3. Rientrano nel tipo A.1 le seguenti piscine:
 - A1.1 - piscine pubbliche, di proprietà pubblica, aperte al pubblico;
 - A1.2 - parchi acquatici;
 - A1.3 - piscine finalizzate al gioco acquatico diverse da quelle di cui al tipo A.1.2, quali parchi tematici attrezzati con vasche ludiche, per giochi acquatici.
4. Rientrano nel tipo A-2 le piscine facenti parte di:
 - A2.1 – strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, quali agriturismi, alberghi, hotel, ostelli campeggi, villaggi turistici dotati di alloggio, bed and breakfast e case vacanze;
 - A2.2 – strutture che non offrono il servizio di alloggio, quali locali di ricevimento, ristorazione, stabilimenti balneari;
 - A2.3 – strutture ad uso collettivo, quali collegi, convitti, scuole, caserme, comunità e case di riposo;
 - A2.4 – strutture ad uso associativo, quali centri sportivi, palestre, circoli, centri olistici, associazioni e simili;
 - A2.5 – strutture ad uso di più unità abitative, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi;
 - A2.6 – pubblici esercizi, strutture ad uso collettivo non comprese nelle precedenti definizioni, quali le piscine temporanee se destinate ad uso associativo;
 - A2.7 piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale.
5. Rientrano nel tipo A3 – piscine destinate esclusivamente ad uno dei seguenti utilizzi:

- A3.1 - piscine per tuffi;
A3.2 - piscine per addestramento militare;
A3.3 - piscine per addestramento al salvataggio;
A3.4 - piscine per subacquei.
6. Le piscine domestiche di cui alla categoria B del comma 1 si distinguono nei seguenti tipi:
B1– piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui ai commi da 2 a 5, destinate all'uso esclusivo e personale dei proprietari e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali non concessi in locazione o comodato;
B2 – piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui ai commi precedenti, destinate all'uso esclusivo e personale dei detentori e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o in comodato.
7. Le piscine di cui alla categoria C comprendono le vasche di piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale.

ART. 4 *(Tipologia di acque e di vasche)*

1. Le piscine, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere approvvigionate con:
- a) acqua destinata al consumo umano;
 - b) acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, **conforme all'uso umano**;
 - c) acqua di mare;
 - d) acqua superficiale, limitatamente alle piscine naturali.

I requisiti dell'acqua di approvvigionamento e di vasca, i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, di sicurezza, gestionali, nonché i requisiti igienici, ambientali, termo-igrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici, sono definiti nell'allegato 1 parte integrante della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della vigente normativa e delle guide e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

CAPO III

Piscine di categoria A

Sezione I
Ambito di applicazione

ART. 5 *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle piscine di categoria A, tipi 1 e 2, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Alle piscine all'interno di una struttura di cura e di riabilitazione di tipo A2.7 di cui all'articolo 3, comma 4, nonché alle piscine di categoria A, tipo 3, di cui all'articolo 3, comma 5, si applicano le sole disposizioni del presente capo relative ai requisiti dell'acqua in vasca e alla presenza dell'assistente bagnanti quando l'uso della vasca è ludico-ricreativo.

Sezione II **Requisiti**

ART. 6 ***(Requisiti dell'acqua di approvvigionamento)***

1. L'approvvigionamento delle piscine prevede l'utilizzo di:
 - a) acqua destinata al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
 - b) acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, **conforme all'uso umano e a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;**
 - c) acqua di mare, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, limitatamente alle piscine alimentate con acqua di mare;
 - d) acqua superficiale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle piscine naturali.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, ulteriori requisiti sulla base di quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato 2 alla presente legge.

3. Le docce e i lavandini dei servizi igienici sono alimentati con acqua idonea al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

4. Il mantenimento delle caratteristiche di idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo è garantito attraverso analisi in autocontrollo dell'acqua di approvvigionamento, da svolgersi con la frequenza determinata in base alla normativa regionale, in ogni caso almeno semestrale. L'approvvigionamento con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo è consentito previa autorizzazione, **con rilascio del giudizio di idoneità d'uso ai sensi del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.**, degli organi territoriali competenti per la derivazione e utilizzo.

5. L'acqua contenuta in vasca/bacino deve essere conforme ai requisiti determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dall'allegato 2 alla presente legge, nei punti di rispetto della conformità, identificabili in qualsiasi punto rappresentativo della vasca o del bacino. Le procedure di autocontrollo dell'acqua di vasca/bacino includono le attività di monitoraggio, le modalità di campionamento/analisi, le registrazioni dei controlli, le azioni correttive e la gestione delle non conformità.

ART. 7 ***(Requisiti di sicurezza)***

1. Fermi rimanendo i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42, fatta salva la normativa in materia di prevenzione e di sicurezza antincendi, le piscine sono realizzate in maniera da garantire che la fruizione da parte

dei bagnanti e dei frequentatori e la pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche, delle aree di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno, possano avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli utenti. Le pareti e il fondo della vasca sono completamente rivestite da materiali sanificabili e resistenti ai trattamenti.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

3. I requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle norme UNI EN 15288, 1069-1 ed in ogni caso delle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, ferma restando la necessità che:

- a) l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti, anche in relazione agli accessi incontrollati in vasca con rischi di annegamento;
- b) la sezione servizi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, sia ad uso esclusivo dei bagnanti. Per le piscine di categoria A, tipo 2 di cui all'articolo 3, comma 4, in presenza di altre attività, i servizi sono ad uso esclusivo della piscina, salvo che, in base al tipo di attività accessorie svolte nell'impianto, i frequentatori siano sottoposti alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e alle stesse regole comportamentali dei bagnanti. In tali casi, i frequentatori possono usufruire della stessa sezione servizi;
- c) le destinazioni d'uso dei locali siano conformi alla comunicazione di cui all'articolo 18;
- d) eventuali variazioni di destinazione d'uso siano soggette a nuova comunicazione.

4. Quando, ai fini della conformità alla disciplina urbanistica e edilizia, sono richiesti i titoli abilitativi di cui al titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, l'elaborato progettuale a quei fini richiesti deve soddisfare, altresì, i requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo.

ART. 8

(Locale primo soccorso)

1. Le piscine di cui alla categoria A, tipo 1, di cui all'articolo 3, comma 3, sono dotate di un locale di primo soccorso con presidi di primo impiego e attrezzature di primo intervento, ivi comprese **le dotazioni individuate dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388** ed il defibrillatore automatico esterno (DAE), costantemente mantenuti in efficienza, completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili. Nel locale sono pubblicati tutti i recapiti per le fasi successive di pronto soccorso. Il locale è realizzato in maniera da consentire la facile e rapida accessibilità all'interno dell'impianto e verso i mezzi di soccorso provenienti dall'esterno.

2. Le piscine di cui alla categoria A, tipo 2, di cui all'articolo 3, comma 4, sono munite di un sistema rapido di primo soccorso, da integrare con quello ~~eventualmente~~ già presente nel resto della struttura e sono dotate del DAE ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 luglio 2013, n. 169.

ART. 9

(Requisiti impiantistici, tecnologici e di sicurezza)

1. Le piscine sono dotate di impianti tecnologici automatici per il trattamento dell'aria e dell'acqua sufficienti a mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali

entro i limiti di norma in ogni condizione di utilizzo, secondo quanto previsto dalle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il gestore della piscina, **opportunamente formato ed aggiornato**, avvalendosi anche della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici di cui all'articolo 16 **qualora nominato, ferma restando la responsabilità di progettisti, fabbricanti e fornitori oltre che installatori e montatori di impianti, attrezzature che devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro**, effettua la valutazione dei rischi ~~di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81~~ e redige il ~~documento valutazione dei rischi (DVR)~~ **Piano di Autocontrollo**, in cui sono analizzati **tutti gli elementi di pericolo e rischio**

per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei bagnanti e degli utenti della piscina oltre che le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina stessa. (qualora il gestore della piscina, di cui sopra, coincida con il Datore di Lavoro, esso stesso adempirà, in aggiunta, agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

3. **In questo documento dovranno essere obbligatoriamente analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina e dovrà specificare:**

- a) la descrizione e le caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'areazione dei locali;
- b) le principali tipologie di impianti di trattamento;
- c) l'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori;
- d) il rischio dei luoghi classificati a sospetto di inquinamento o confinati;**
- e) il rischio intrappolamento legato agli impianti di aspirazione (tipologia incidenti e misure preventive).**
- f) le caratteristiche delle differenti tipologie impiantistiche con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge.

4. Il responsabile della piscina di cui all'articolo 13 garantisce il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina ed **aggiorna** ~~effettua~~ la valutazione del rischio ogniqualvolta **vi sia una modifica tecnico impiantistica e gestionale per materie prime, macchine/impianti e organizzazione del lavoro/ servizio garantito che la renda necessaria.** ~~gli impianti vengano modificati~~

5. Gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, inclusi gli impianti di trattamento e ricircolo dell'acqua, ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. Al momento dell'installazione degli impianti è rilasciata apposita dichiarazione di conformità ai sensi del medesimo decreto ministeriale n. 37 del 2008.

6. La potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua dovrà essere proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse **e la loro localizzazione e installazione, nonché la loro gestione, devono essere tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.** ~~La localizzazione e l'installazione degli impianti di trattamento, nonché la relativa gestione sono definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, in maniera da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.~~

ART. 10

(Requisiti igienici e ambientali)

1. I requisiti igienici e ambientali delle piscine sono definiti dall'allegato 1 alla presente legge. Essi si riferiscono, oltre alle caratteristiche delle acque di approvvigionamento e contenute in vasca/bacino di cui all'articolo 4 6, alle condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

ART. 11

(Requisiti gestionali)

1. Il numero massimo di frequentatori è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, in relazione alle diverse categorie di piscine, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

2. Il numero massimo di bagnanti è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, in relazione ai diversi tipi di vasche, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di:

a) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) ~~prevedere il calcolo di affluenza massima di un bagnante in rapporto all'estensione dello specchio d'acqua.~~ Salvo quanto previsto dalle Federazioni sportive per le specifiche discipline si dovrà prevedere il calcolo di affluenza massima di un bagnante ogni 5 m² di specchio d'acqua per le attività sportive e un bagnante ogni 3 m² per le vasche destinate all'attività ludico-ricreativa.

3. Le piscine sono dotate di sistemi o procedure atte a rilevare ~~in ogni momento~~ il numero di frequentatori presenti ~~nelle aree di riferimento~~, nonché a limitare l'accesso di ~~ulteriori~~ utenti oltre il numero massimo consentito.

4. Nei casi in cui la licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, stabilisca un numero massimo ammissibile di frequentatori o di bagnanti diverso da quello definito dalla disciplina regionale o provinciale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la capienza massima ammissibile è determinata applicando il valore inferiore.

Sezione III

Soggetti

ART. 12

(Tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine)

1. Ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine sono individuati i seguenti soggetti:

a) responsabile della piscina;

b) responsabile della sicurezza dei bagnanti;

- c) assistente bagnanti;
- d) responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.

2. Gli incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente bagnanti sono distinti nelle piscine di categoria A, tipo 1 di cui all'articolo 3, comma 3, in funzione delle dimensioni e della complessità dell'impianto e del numero massimo dei bagnanti. ~~Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti,~~ In relazione alle piscine di categoria A, tipo 2 di cui all'articolo 3, comma 4, ove non diversamente previsto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti, ~~determinano i casi in cui~~ gli incarichi di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo possono essere assunti dal responsabile della piscina purché in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti e **purché le attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici non siano svolte contestualmente all'assistenza ai bagnanti.**

3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, le specifiche competenze dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti.

ART. 13

(Responsabile della piscina)

1. Il gestore della piscina, al fine di tutelare l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina, nomina con atto scritto, il responsabile della piscina. In caso di mancata nomina del responsabile della piscina le relative funzioni sono svolte dal gestore della piscina.

2. Il responsabile della piscina assicura l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza dell'intero impianto e, in particolare:

- a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto l'aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
- b) assicura il rispetto dei requisiti di cui alla Sezione II del presente capo;
- c) predisporre i controlli interni e assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo ai sensi all'articolo 19, dispone l'eventuale chiusura della vasca o dell'impianto in presenza di rischi per la salute, determina il numero massimo ammissibile di frequentatori, bagnanti e assistenti bagnanti sulla base alla valutazione del rischio;
- ⇨ definisce nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 la periodicità delle analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio nell'acqua di vasca e, se necessario, nell'acqua di approvvigionamento, nonché delle analisi *in situ* e delle analisi per la ricerca di *legionella* nell'acqua sanitaria, nel rispetto delle linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua ~~nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi, adottate ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 dall'Istituto superiore di sanità.~~

3. Per le piscine di categoria A, tipo A2.7 di cui all'articolo 3, comma 4, il responsabile della piscina è il direttore sanitario della struttura, per altre piscine appartenenti alla categoria A, tipo 2 di cui all'articolo 3, comma 4, è il titolare dell'esercizio o chi ne ha la responsabilità, mentre per le piscine di condomini e *residence* è l'amministratore.

ART. 14

(Responsabile della sicurezza dei bagnanti)

1. Il responsabile della sicurezza dei bagnanti organizza il sistema di salvamento e coordina le attività degli assistenti bagnanti, verifica l'efficienza dei relativi dispositivi e vigila sull'osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal responsabile della piscina.

ART. 15

(Assistenza e sorveglianza bagnanti)

1. La sicurezza dei bagnanti è garantita con la presenza degli assistenti bagnanti, **adeguatamente formati**, a bordo vasca.

2. L'assistente bagnanti è abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente nonché vigila, ai fini della sicurezza ed incolumità dei frequentatori, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.

3. La presenza degli assistenti bagnanti a bordo vasca è assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Fermo rimanendo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, il numero di assistenti bagnanti è definito dal responsabile della piscina nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 ed è calcolato sulla base della valutazione del rischio, tenuto conto delle caratteristiche ed utilizzo delle vasche nonché del numero di bagnanti. In ogni caso, il numero di assistenti bagnanti non può essere inferiore rispetto a quello determinabile sulla base del citato decreto ministeriale del 18 marzo 1996.

4. Nelle piscine di categoria A, tipo 1, di cui all'articolo 3, comma 3, è obbligatoria la presenza continuativa dell'assistente bagnanti a bordo vasca. Per le piscine di categoria A, tipo 2 di cui all'articolo 3, comma 4, la presenza dell'assistente bagnanti è obbligatoria limitatamente agli orari di apertura per lo svolgimento delle attività natatorie, sportive, ludico-ricreative.

5. L'assistenza ai bagnanti è effettuata secondo le modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19.

6. Quando la valutazione del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti può essere effettuata anche senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19. A tali fini, possono essere previsti la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso ovvero, in presenza di dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati, la presenza di addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente ovvero la presenza di dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati.

7. I bagnanti sono adeguatamente informati sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi in vasca.

ART. 16

(Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione)

1. Il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione possiede specifica competenza tecnica **professionale** per garantire il corretto funzionamento degli impianti, vigila sul rispetto dei

requisiti tecnologici e di sicurezza previsti dall'articolo 9, coordina l'attività dei diversi manutentori degli impianti tecnologici e intrattiene i rapporti con eventuali ditte esterne incaricate delle attività di manutenzione. Qualora privo del potere di spesa, il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione conduce gli impianti e segnala tempestivamente eventuali guasti e anomalie al responsabile della piscina o, qualora non nominato, al gestore della piscina. Il responsabile della piscina o, qualora non nominato, il gestore della piscina dovranno provvedere tempestivamente alle necessarie manutenzioni al fine di prevenire il verificarsi di danni a persone e/o a cose.

2. La conduzione degli impianti è assicurata da un addetto dipendente, che assicura la propria presenza continuativa nella piscina, coordinato dal responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione. Nelle piscine di categoria A, tipo 1, di cui all'articolo 3, comma 3, la presenza del dipendente di cui al precedente periodo è assicurata in via continuativa.

La gestione degli impianti, intesa come conduzione degli stessi, deve comunque prevedere una figura interna sempre presente nella piscina, coordinata dal Responsabile degli impianti tecnologici.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 e, limitatamente alle piscine di cui alla categoria A, tipo 2, al comma 2, possono essere delegati con atto scritto anche ad un professionista esterno in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti.

Sezione IV

Regolamento interno e comunicazioni

ART. 17

(Regolamento interno)

1. Le piscine sono dotate di regolamento interno recante la disciplina dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti igienico sanitari.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto e le modalità di pubblicazione del regolamento interno di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità in materia di sistema di autocontrollo nelle piscine. In ogni caso il regolamento interno contiene gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni in piscina.

3. Il regolamento interno deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISTISAN n° 13/46 "sistema di autocontrollo nelle piscine" ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, esposto e ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

ART. 18

(Comunicazioni)

1. Ferme restando le disposizioni settoriali che prevedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi in relazione alla sua realizzazione e alla sua utilizzazione, l'apertura di una piscina è comunicata dal gestore della piscina allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune e all'azienda sanitaria territorialmente competenti. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto della comunicazione di cui al precedente periodo, che in ogni caso contiene le seguenti informazioni:

- a) la localizzazione della piscina e l'inquadramento urbanistico della relativa area territoriale;
- b) la categoria, il gruppo, la tipologia e la classificazione della piscina;
- c) il numero e il tipo di vasche con relativa classificazione;
- d) il numero massimo di bagnanti per le singole vasche e di frequentatori che possono essere ammessi nella struttura e nelle sue pertinenze, ivi compresi il solarium e le gradinate per gli spettatori;
- e) Ragione sociale della gestione con recapiti;
- f) i dati identificativi del gestore della piscina, del responsabile della piscina, del responsabile della sicurezza dei bagnanti e del responsabile degli impianti tecnologici;
- g) documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura etc.; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua con schemi funzionali in riferimento alle norme UNICHIM o UNI 9511.

2. La variazione degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di trasmissione di una nuova comunicazione.

3. Il gestore della piscina comunica all'Azienda Sanitaria di competenza anche i giorni di aperture e delle chiusure di carattere stagionale o per motivi tecnici.

4. La piscina può essere utilizzata dalla data della ultima presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

Sezione V

Controlli

ART. 19

(Controlli interni)

1. I controlli interni hanno ad oggetto la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella in vasca/bacino ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6, nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei bagnanti e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e delle attrezzature della struttura di cui alla sezione II del presente capo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il gestore della piscina adotta un piano di autocontrollo ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1, affinché, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, sia assicurato il costante rispetto delle condizioni richieste, siano prevenute situazioni di pericolo e siano attuati gli interventi correttivi in modo rapido ed efficace. Il piano di autocontrollo va sempre tenuto aggiornato, deve contenere le procedure di intervento e tutti gli allegati sia di natura tecnica che di contenuto igienico-sanitario (protocolli, elenco fornitori, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, punti di controllo, tempistica e metodologia dei controlli, misure di intervento ordinario e straordinario), e deve tenere apposita registrazione dei dati di ogni operazione.

3. Il gestore della piscina conserva la documentazione relativa al piano di autocontrollo di cui al comma 2 del presente articolo, **per un periodo di almeno cinque anni** ~~per il periodo definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti,~~ rendendola disponibile su richiesta all'autorità sanitaria territorialmente competente.

4. Per i controlli analitici chimici e microbiologici di cui al presente articolo, il gestore della piscina applica le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 e si avvale di laboratori accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

5. Qualora gli esiti dei controlli interni rilevino situazioni di non conformità, a tutela della salute e della sicurezza di bagnanti o dei frequentatori, il gestore della piscina applica le misure correttive necessarie all'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza dei bagnanti e di quelle igienico-sanitarie e ambientali.

6. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute degli utenti, il gestore provvede alla chiusura della piscina, dandone tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente.

7. Rimangono ferme le disposizioni in materia di analisi di rischio per gli edifici di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, relative alla valutazione e alla gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.

ART.20 ***(Controlli esterni)***

1. I controlli esterni hanno ad oggetto la conformità delle acque di approvvigionamento e quelle in vasca/bacino rispetto ai requisiti definiti sulla base dell'allegato 2 della presente legge. I controlli sono svolti mediante misurazioni strumentali e prelievi di campioni di acqua di vasca/bacino o di approvvigionamento per le analisi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge e nel rispetto della programmazione definita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla valutazione del rischio e alle situazioni locali. L'Azienda Sanitaria territorialmente competente provvede altresì alla verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine, anche sulla base di ispezioni e verifiche documentali relative al piano di autocontrollo di cui all'articolo 19.

2. Per i controlli di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria può avvalersi, laddove necessario, mediante convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, ferma restando la competenza della stessa azienda per la gestione dei relativi risultati e degli eventuali provvedimenti da adottare a tutela della salute umana.

Capo IV

Piscine di categoria B

ART. 21

(Ambito di applicazione e rinvio interno)

1. Il presente capo si applica alle piscine domestiche di cui all'articolo 3, comma 6, e regola i requisiti di sicurezza, di soccorso e impiantistici necessari per assicurare la tutela della salute dei frequentatori ed evitare rischi di infortuni.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dal presente capo, alle piscine domestiche si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 6 relative ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento.

ART. 22

(Dotazioni di primo soccorso)

1. Le piscine di cui al presente capo sono dotate di cassetta di primo soccorso di cui al decreto dei Ministri della salute del lavoro, delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive 15 luglio 2003 n. 388, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 febbraio 2004, n.27.

ART. 23

(Requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dotazioni di protezione)

1. I progetti delle piscine di cui al presente capo sono elaborati nel rispetto della vigente normativa e comunque secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide e alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. In ogni caso, nella progettazione delle piscine domestiche di cui al presente capo si tiene conto dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI 16582-1 - UNI EN 16582, UNI EN 16713. Quando, ai fini della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e edilizia, sono richiesti i titoli abilitativi di cui al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, l'elaborato progettuale a quei fini richiesti soddisfa, altresì, i requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo. Rimangono fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, n. 42.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedano maggiori requisiti di sicurezza, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 si applicano agli impianti delle piscine di cui al presente capo, indipendentemente dalla loro destinazione, dalle loro caratteristiche strutturali ed ambientali, dalla loro utilizzazione e dalla loro collocazione, interna o esterna ad edifici o a relative pertinenze.
3. Al fine di garantire condizioni di igiene, di sicurezza, di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento le piscine sono mantenute periodicamente e sono dotate di almeno un salvagente anulare ogni 100 mq di superficie o di sua frazione e di almeno un dispositivo di

protezione tra quelli di seguito indicati: a) barriera o copertura di protezione invalicabile; b) copertura di sicurezza portante.

4. Le dotazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono realizzate in modo tale da prevenire l'accesso di bagnanti minori in assenza di sorveglianza e, comunque, da non rappresentare pericolo per l'incolumità individuale o pubblica. Il gestore della piscina assicura che la piscina sia tenuta, mantenuta e verificata periodicamente nonché, in relazione al contesto, adotta le ulteriori misure preventive necessarie a prevenire incidenti domestici, traumi fisici e annegamenti.

ART. 24 **(Controlli interni)**

1. Il gestore della piscina adotta il piano di autocontrollo, ~~il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti,~~ sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge nonché verifica la conformità dell'acqua di approvvigionamento e in vasca ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6.

ART. 25 **(Controlli esterni)**

1. ~~I controlli esterni hanno ad oggetto la conformità delle acque di approvvigionamento e quelle in vasca ai requisiti di cui all'allegato 2 alla presente legge, nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui all'articolo 23, comma 3. A tali fini, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 27.~~

~~Tale estensione dei controlli esterni confligge con il potere di accesso delle ASL ai soli luoghi di lavoro secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale. L'accesso a proprietà private configurerebbe la "violazione di domicilio" di cui all'art. 614 c.p., non potendo farsi rientrare tra i "compiti rientranti nella generale competenza istituzionale delle aziende sanitarie...", come si legge nella relazione tecnica. In definitiva, i pubblici ufficiali delle ASL non potrebbero effettuare controlli nelle piscine di categoria B né in quelle di categoria A se facenti parte di case vacanze, non avendo diritto di accesso a proprietà private.~~

ART. 26 **(Comunicazione all'azienda sanitaria locale)**

1. ~~Ferme restando le disposizioni settoriali che prevedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi in relazione alla sua realizzazione e alla sua utilizzazione, la prima apertura della piscina è subordinata all'invio, da parte del gestore della piscina, all'azienda sanitaria territorialmente competente di una comunicazione, il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti. In ogni caso, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:~~

- ~~a) anno di costruzione;~~
- ~~b) materiale di costruzione, dimensione delle vasche e dispositivo di protezione applicato ai sensi dell'articolo 23, comma 3;~~
- ~~c) tipologia di approvvigionamento idrico, dello scarico dei reflui e modalità del trattamento dell'acqua di vasca;~~
- ~~d) periodo di utilizzo;~~
- ~~e) dati identificativi del gestore della piscina.~~

~~2. La piscina può essere utilizzata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al presente articolo.~~

Capo V

Poteri correttivi e inibitori delle aziende sanitarie locali e sanzioni

ART. 27

(Procedimento amministrativo – sanzionatorio)

1. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la piscina è competente a svolgere l'attività di vigilanza e di controllo sulle piscine regolate dalla presente legge, nonché ad accertare le violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente capo.

2. Si osservano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza di gravi rischi per la salute e la sicurezza, può immediatamente, anche nel corso dei controlli, inibire in tutto o in parte l'utilizzo della piscina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

4. Le sanzioni previste dal presente capo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

5. L'azienda sanitaria, quando rileva il mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni indicate dagli articoli 20 ~~e 25~~ o l'esistenza di altre irregolarità, ingiunge al gestore della piscina l'adozione dei necessari interventi correttivi, volti a ridurre o a eliminare le difformità riscontrate. Qualora le violazioni o irregolarità riscontrate possano costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei bagnanti o dei frequentatori, l'azienda sanitaria adotta i necessari provvedimenti cautelari, adeguati e proporzionati al rischio valutato, potendo nei casi più gravi ordinare la chiusura della piscina o di parti di essa.

6. Nel caso di assenza o non corretta redazione del piano di autocontrollo, l'azienda sanitaria, in base alla gravità del caso, ordina l'adozione dei necessari interventi correttivi a cura del gestore della piscina nonché, in caso di perdurante difformità, applica le sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, e ordina le necessarie correzioni, la cui inosservanza comporta la chiusura della piscina.

ART. 28

(Mancate comunicazioni)

1. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

~~2. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 26 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 290 a euro 1.800.~~

ART. 29

(Mancato controllo modalità d'uso)

1. Il gestore della piscina che non assicura ~~la presenza continuativa dell'assistente bagnanti a bordo vasca durante tutto l'orario di funzionamento della piscina~~ l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, commi 3, 4 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Il gestore della piscina che consente l'accesso all'area frequentatori a un numero di frequentatori superiore al numero massimo di frequentatori determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100 maggiorata di euro 5,00 per ogni frequentatore in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10,00 per ogni frequentatore in più oltre il 29 per cento del numero massimo ammissibile.
3. Il gestore della piscina che consente l'accesso all'area bagnanti a un numero di bagnanti superiore al numero massimo di bagnanti determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150 maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 29 per cento.
4. Il gestore della piscina che non ottempera alle prescrizioni recate dal regolamento interno di cui all'articolo 17 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.

ART. 30

(Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali)

1. Il gestore della piscina che, anche a seguito della adozione dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 5, non predispone il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Il gestore della piscina che, anche a seguito della adozione dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 5, non tiene aggiornato il piano di autocontrollo di cui al precedente comma ovvero non elimina le irregolarità riscontrate secondo quanto richiesto dall'azienda sanitaria con i medesimi provvedimenti correttivi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.
3. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di dotare la piscina del locale di primo soccorso secondo quanto previsto dall'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
4. ~~Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di dotare la piscina della cassetta di primo soccorso di cui all'articolo 22 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.~~

ART. 31

(Carenze igienico – ambientali)

1. Qualora, a seguito dei controlli esterni, non risultino soddisfatti i requisiti di controllo e trattamento delle acque previsti all'articolo 6 e i requisiti igienici e ambientali di cui all'articolo 10 in relazione alla valutazione del rischio per parametri termo-igrometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua in vasca, nonché in relazione alle

sostanze impiegate nei trattamenti, il gestore della piscina è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.

2. Il gestore della piscina che non osserva i provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente, ~~anche~~ a seguito dei controlli esterni ai sensi dell'articolo 27, commi 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.

ART. 32

(Diffida)

1. L'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, con la contestazione degli addebiti, è preceduto, in caso di violazione cui sia possibile porre rimedio, dalla diffida amministrativa disposta dal Sindaco del comune di competenza su richiesta da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

L'art. 6 del d.lgs. 103/2024 (Semplificazione dei controlli sulle attività economiche), di seguito riportato, esclude l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. "Art. 6 Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile: Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro."

2. La diffida di cui al comma 1 reca l'invito al responsabile, prima della contestazione, ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine non superiore a trenta giorni attraverso l'eliminazione degli effetti della violazione commessa. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'azienda sanitaria territorialmente competente avvia il procedimento sanzionatorio, procedendo alla notificazione dell'atto di contestazione degli addebiti.

3. La diffida amministrativa è applicabile una sola volta per ciascuna tipologia di violazione.

4. Il presente articolo non si applica nel caso di reiterazione delle violazioni.

ART. 33

(Piscine domestiche)

~~1. Il gestore della piscina domestica che omette di dotare la piscina dei dispositivi di protezione previsti dall'articolo 23, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.~~

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 34

(Adeguamento delle piscine esistenti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle piscine realizzate successivamente alla sua entrata in vigore. Alle piscine esistenti si applicano la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e le previsioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I gestori delle piscine di categoria A di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, ad assicurare l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti secondo le disposizioni di cui al **Capo III artt.5-20**.
- ~~3. I gestori delle piscine domestiche di categoria B di cui all'articolo 3, comma 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a dotare le piscine già esistenti della cassetta di primo soccorso di cui all'articolo 22, nonché e di almeno un salvagente anulare ogni 100 mq di superficie occupata o sua frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno uno dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 3.~~
- ~~4. Il gestore della piscina che omette di adeguare le dotazioni di sicurezza secondo le previsioni del comma 3 o di assicurare l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti secondo le previsioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000~~

ART. 35

(Modifica degli allegati)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di protezione civile, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è possibile provvedere alla modifica degli allegati 1 e 2, alla presente legge, nell'osservanza della disciplina da questa posta.

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.